

# **COMUNE DI CORATO**

(Prov. di Bari)

**REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E  
CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA'  
SPORTIVE.**

(Approvato con delib. C.C. n.29 del 29.06.04)

## **PREMESSA**

Il Comune promuove l'esercizio, da parte dei cittadini, delle attività motorie, sportive e ricreative, allo scopo di sviluppare le iniziative finalizzate a suscitare e a consolidare tra i cittadini la consuetudine alle attività motorie considerandole fattore di crescita civile e sociale, mezzo di svago e fonte di salute.

## **TIT. I**

### **GESTIONE**

#### **ART. 1**

##### **Modalità**

Gli impianti sportivi, compresi nel patrimonio del Comune, sono gestiti in economia. Tuttavia nel caso sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità, la gestione degli impianti sportivi può essere affidata in concessione. La procedura di concessione deve essere di evidenza pubblica nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

#### **ART. 2**

##### **Convenzioni e sponsorizzazioni**

Al fine di incrementare i servizi sportivi il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazioni, accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati.

#### **ART. 3**

##### **Soggetti fruitori**

Gli impianti sportivi comunali, ivi comprese le palestre scolastiche, possono essere utilizzati da:

- Associazioni Sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni riconosciute dal CONI;
- Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- Associazioni legalmente costituite ed affiliate agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

che abbiano come obiettivo quello della promozione e dell'avviamento allo sport soprattutto fra i giovani e non perseguano finalità di lucro.

Gli impianti sportivi sono altresì utilizzati dalle istituzioni scolastiche e da singoli cittadini, sia per finalità didattiche, sia per finalità ricreative e culturali.

## **TIT. II**

### **AUTORIZZAZIONI**

#### **ART. 4**

##### **Procedure per il rilascio delle autorizzazioni**

Per ottenere l'utilizzo di un impianto sportivo i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare apposita istanza all'Ufficio Sport del Comune:

- Le istituzioni scolastiche entro il 20 settembre di ciascun anno e almeno 15 giorni prima per l'organizzazione di manifestazioni o tornei di breve durata;
- I singoli cittadini almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività;
- Tutti gli altri soggetti entro il 31 luglio di ciascun anno per l'attività riferita all'intera annata agonistica.

L'istanza deve indicare l'impianto da utilizzare, il giorno e le ore di utilizzo, il programma e le finalità dell'attività. Nell'istanza i richiedenti devono formalmente impegnarsi a:

- a) utilizzare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
- b) assumere la piena responsabilità e l'obbligo al risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, anche da terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze;
- c) sollevare il Comune da ogni responsabilità per infortuni di qualsiasi genere eventualmente occorsi durante le attività sportive e/o extra sportive, agli atleti, agli organizzatori, ai dirigenti e a terzi;
- d) certificare l'idoneità fisica-sanitaria degli atleti ad esercitare attività sportive;
- e) non svolgere, nelle strutture comunali, attività sportiva o qualsiasi altra attività, a fini di lucro;
- f) assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile;
- g) munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle manifestazioni programmate;
- h) munirsi di specifica polizza assicurativa per la manifestazione programmata a copertura di eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi, sia agli interessati che a terzi;
- i) utilizzare la struttura sportiva esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e non subconcedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
- j) non introdurre automezzi privati nelle aree di pertinenza delle strutture ad eccezione dei mezzi di trasporto collettivo degli atleti e dei diversamente abili;
- k) versare al Comune il corrispettivo stabilito in quanto l'uso degli impianti si configura come servizio a domanda individuale.

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi è subordinato al rispetto delle condizioni di cui innanzi.

Prima dell'inizio dell'attività, i soggetti autorizzati sono tenuti a segnalare, al personale di servizio, ogni situazione che possa dar luogo ad inconvenienti o pericoli.

Ai soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti per manifestazioni aperte al pubblico, è fatto obbligo, altresì, di presentare le comunicazioni e le richieste di autorizzazioni alle autorità preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, a quelle sanitarie e di primo soccorso nonché all'Ufficio Autorizzazioni Amministrative del Comune..

Il Comune quale proprietario degli immobili e delle attrezzature in essi contenuti provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

## **ART. 5**

### **Utilizzo del campo sportivo comunale e del palazzetto dello sport**

Il rilascio delle autorizzazioni all'uso del Campo Sportivo Comunale è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) relativamente al campo di calcio in manto erboso, esclusivamente per la disputa di incontri ufficiali di campionato di calcio maschile e femminile di categoria non inferiore alla terza e Under 18 Regionali. Eccezionalmente, e previa autorizzazione degli Uffici preposti, per allenamenti della squadra che disputa il maggiore campionato federale e per eventuali altre manifestazioni sportive;
- b) relativamente al campo di calcio in terra battuta, per gli allenamenti delle Associazioni, Società ed Enti sportivi, delle scuole e per lo svolgimento degli incontri di campionato dei settori giovanili e dei campionati studenteschi.

L'utilizzo della pista di atletica leggera è consentito alle Associazioni, Società ed Enti sportivi, alle scuole e ai privati che praticano le specifiche discipline.

L'uso del parquet degli impianti sportivi è consentito esclusivamente per gli allenamenti e lo svolgimento delle partite ufficiali di campionato e delle discipline la cui pratica non lo danneggia.

In considerazione delle caratteristiche della struttura, tutte le manifestazioni diverse da quelle sportive non possono essere autorizzate senza particolari accorgimenti a salvaguardia dello stesso.

## **ART. 6**

### **Richieste simultanee**

Nel caso vi siano più richieste di utilizzo contemporaneo di una medesima struttura, l'autorizzazione all'uso è rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:

- a) partecipazione ad attività sportive ufficiali, considerata la categoria e/o serie sportiva di appartenenza;
- b) data di prima affiliazione al CONI o ad Enti di promozione sportiva di rilevanza nazionale;
- c) programma di attività svolte e da svolgere;
- d) numero degli atleti tesserati;
- e) data di presentazione dell'istanza relativamente alle attività promozionali di breve durata o tornei.

A parità di requisiti è privilegiato l'atleta o la società operante sul territorio.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi sono concordati in una conferenza di servizio, tra il Comune e le Associazioni, Società ed Enti sportivi convocati dal Dirigente del Settore.

## **ART. 7**

### **Risarcimento danni**

Per i danni arrecati alla struttura e alle attrezzature durante lo svolgimento dell'attività sportiva, il Comune ha l'obbligo di richiedere il risarcimento.

## **ART. 8**

### **Norma di comportamento**

Gli atleti, durante lo svolgimento dell'attività, sono tenuti ad indossare indumenti che non offendano la pubblica decenza e che siano conformi alla disciplina praticata ed idonei all'uso dell'impianto.

## **ART. 9**

### **Utilizzo delle palestre scolastiche**

L'utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche è regolato dalla normativa vigente in materia.

Entro il 20 Settembre di ciascun anno il Comune acquisisce dai Dirigenti Scolastici il parere dei Consigli di Circolo o di Istituto circa la disponibilità delle palestre.

I soggetti di cui all'art. 3 che utilizzano gli impianti sportivi scolastici assumono a proprio carico le spese per l'uso dei locali e delle attrezzature nonché quelle relative al personale di vigilanza e custodia.

## **ART. 10**

### **Revoca delle autorizzazioni**

L'autorizzazione è revocata, prima della scadenza del termine stabilito, qualora si verificano le seguenti ipotesi:

- utilizzo degli impianti a scopo di lucro;
- uso improprio o diverso degli impianti da quello autorizzato;
- revoca delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità diverse da quella comunale;
- mancato utilizzo dell'impianto sportivo senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

E' riconosciuta al Comune la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili senza che gli aventi diritto possano pretendere alcunché o eccepire a qualsiasi titolo, ad eccezione del corrispettivo versato per i periodi non goduti.

## TIT III

### CONTRIBUTI E PATROCINIO

#### ART. 11

##### **Finalità**

Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'art.1 del presente Regolamento, il Comune può erogare, ai soggetti di cui all'art. 3, contributi finanziari a sostegno delle attività sportive praticate, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente Regolamento.

#### ART. 12

##### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti di cui all'art. 3:

- che operano sul territorio comunale;
- che non conseguono finalità di lucro;
- che su segnalazione del settore Servizi Sociali del Comune, o su richiesta dell'interessato, diano la disponibilità a far praticare una specialità sportiva ad atleti portatori di handicap o con grave svantaggio economico o a rischio di devianza.

A tal fine ed in funzione del programma di attività a realizzarsi nell'anno successivo, i soggetti di cui innanzi, devono presentare apposita istanza al Comune entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno in corso.

I beneficiari dei contributi sono riportati nell'Albo previsto dall'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 .

#### ART. 13

##### **Tipologia dei contributi**

I contributi, si suddividono in :

- contributi ordinari
- contributi straordinari
- contributi alle istituzioni scolastiche

#### ART. 14

##### **Contributi ordinari**

1. **Il 10 %** dell'importo complessivo dei contributi ordinari è destinato alle Associazioni, Società ed Enti sportivi, con esclusione di quelli di cui al successivo punto 2, a copertura parziale, fino ad un massimo del 50%, dei costi sostenuti per affiliazione, iscrizione campionati e tesseramento degli atleti. Tale contributo è ripartito in proporzione alle predette spese documentate dalle società.

2. **Il 35 %** dell'importo complessivo dei contributi ordinari è ripartito come segue:
- l' 85 % da dividersi in parti uguali, tra le maggiori Associazioni, Società ed Enti sportivi di Basket e di Calcio.
  - il 15% da dividersi, in proporzione al punteggio attribuito, alle Società di Atletica Leggera in applicazione delle tabelle di cui al successivo punto 4).

3. Il **40 %** dell'importo complessivo dei contributi ordinari è ripartito fra tutte le Associazioni, Società ed Enti di Promozione Sportiva regolarmente riconosciute dal CONI e praticanti sport a squadre. Tale quota percentuale è ripartita in misura proporzionale tenendo conto dei seguenti criteri e valori:

a) Numero delle partite disputate distinto per categorie e per ambito territoriale:

Squadra Maggiore (Settore Dilettanti)	Punti 2,5	X il numero degli incontri
“ Juniores – Under 18	“ 1,5	“ “ “ “ “
“ Cadetti – Allievi - Giovanissimi	“ 1,0	“ “ “ “ “
“ Esordienti-Ragazzi-Pulcini	“ 0,5	“ “ “ “ “

b) Ambito Territoriale:

Provinciale	Punti 1	X il numero degli incontri
Regionale	“ 2	“ “ “ “ “
Nazionale	“ 3	“ “ “ “ “
Internazionale	“ 6	“ “ “ “ “

c) Anno di costituzione della Società:

da 0 a 5 anni	Punti 1
da 6 a 10 anni	“ 3
da 11 a 15 anni	“ 6
oltre 15 anni	“ 12

4. – **Il 15 %** dell'importo complessivo dei contributi ordinari è ripartito fra tutte le Associazioni, Società ed Enti di Promozione Sportiva regolarmente riconosciute dal CONI che svolgono prevalentemente sport individuali.

Tale ripartizione è effettuata sulla base del punteggio risultante dall'applicazione delle tabelle seguenti ad esclusione delle competizioni ufficiali che si svolgono nel territorio comunale:

a) Ambito territoriale:

Competizione Provinciale	Punti 1	X atleta e	X ogni manifestazione
“ Regionale	“ 2	X “ e	X “ “
“ Nazionale	“ 3	X “ e	X “ “
“ Internazionale	“ 6	X “ e	X “ “

Le società, per poter fruire dei contributi, sono tenute a consegnare un elenco degli atleti partecipanti a ogni gara o manifestazione con il visto della Società Organizzatrice.

b) Anno di costituzione della società'

da 0 a 5 anni	Punti 1
da 6 a 10 anni	punti 3
da 11 a 15 anni	punti 6
oltre 15 anni	punti 12

c) Età media degli atleti partecipanti

Fino a 20 anni	Punti 300
----------------	-----------

## ART. 15

### Erogazione dei contributi

I contributi ordinari sono erogati entro il 31 Dicembre di ogni anno.

I soggetti interessati devono far pervenire all Ufficio Sport del Comune, entro il 30 Novembre di ogni anno, la seguente documentazione:

- Relazione esplicativa dell'attività sportiva svolta, convalidata dalla Federazione di appartenenza o dall'Ente di promozione sportiva riconosciuto;
- Copia dei referti di gara, o comunicati ufficiali, o ricevute di iscrizione a gare, con elenco dettagliato degli atleti che vi hanno preso parte e quant'altro occorre per comprovare l'avvenuta partecipazione;
- Copia del calendario gare stilato dalla Federazione Sportiva di appartenenza o dall'Ente di promozione sportiva;
- Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, della Società o dell'Ente di Promozione, se non già acquisito dall'Ufficio Comunale competente.
- Ricevute delle tasse di affiliazione, iscrizione ai campionati e tesseramento atleti.

E' facoltà del Comune anticipare, su specifica istanza, il 30% del contributo erogato nell'anno precedente, per l'iscrizione al campionato.

## ART. 16

### Contributi straordinari e patrocinio

I soggetti di cui all'art 3, che intendono organizzare manifestazioni eccezionali che interessano il territorio comunale, ne danno comunicazione, almeno 20 giorni prima dell'evento, al Comune - Ufficio Sport - .

L'Amministrazione comunale, dopo aver valutato la coerenza dell'iniziativa proposta con le finalità indicate all'art. 1, rilascia al soggetto proponente l'assenso al Patrocinio gratuito del Comune, l'eventuale uso degli impianti sportivi, anche a titolo gratuito e l'erogazione del contributo finanziario straordinario.

Per patrocinio gratuito del Comune deve intendersi unicamente la concessione dell'utilizzo dello stemma comunale, così come descritto dall'art. 3 dello Statuto Comunale, con l'inserimento sottostante della dicitura "Comune di Corato Prov. di Bari" .

Per beneficiare di eventuali contributi finanziari straordinari, i soggetti di cui innanzi sono tenuti a produrre apposita istanza, avendo cura di certificare le spese sostenute e le eventuali entrate finanziarie della manifestazione stessa.

Le spese ammissibili a contributo straordinario sono:

Manifesti, depliant, pubblicità, affissione, materiale per premiazioni (coppe, targhe e medaglie) e tasse federali.

I contributi finanziari straordinari sono ridotti o esclusi per le manifestazioni che prevedono il pagamento di una quota di iscrizione e/o di partecipazione.

Possono essere erogati, altresì, contributi straordinari:

- all'Associazione, Società ed Ente di promozione sportiva la cui squadra abbia conseguito il passaggio alla categoria superiore;
- All'Associazione, Società ed Ente di promozione sportiva la cui squadra giovanile risulti vincitrice del campionato nazionale di categoria;
- All'Associazione, Società ed Ente di promozione sportiva impegnata in una specialità non a squadra il cui atleta risulti vincitore di un titolo Nazionale federale.
- Agli atleti residenti nel Comune di Corato che conseguano un piazzamento da podio, in gare ufficiali a livello Nazionale o Internazionale,

#### **ART. 17**

#### **Contributi alle istituzioni scolastiche finalizzati alla partecipazione ai giochi sportivi studenteschi e campionati studenteschi.**

Il Comune eroga, alle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio, contributi finanziari per la copertura delle spese sostenute per il trasporto degli studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù ed ai Campionati Studenteschi a livello provinciale, regionale e nazionale.

A tale scopo i dirigenti scolastici devono far pervenire al Comune - Ufficio Sport - , entro e non oltre il 30 Giugno di ciascun anno, apposita istanza con l'indicazione dei viaggi effettuati, del numero degli studenti trasportati e delle spese sostenute per ciascun viaggio, con allegate copie conformi all'originale delle fatture dei trasporti dichiarati.

#### **ART. 18**

#### **Norma finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso degli impianti sportivi comunali, si applicano le leggi vigenti in materia.

#### **ART. 19**

#### **Abrogazione**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “ Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali e criteri per l'assegnazione dei contributi alle Associazioni, Società ed Enti sportivi approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 25.07.2001.

#### **ART. 20**

#### **Norma transitoria**

Tutte le concessioni d'uso attualmente operanti si intendono confermate fino alla loro naturale scadenza.